



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

il CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, di seguito denominato CNEL, con sede in Roma, viale David Lubin 2, nella persona del Presidente prof. Tiziano Treu, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede del CNEL,

e

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA, di seguito denominata ANP, con sede in Roma, viale del Policlinico, 129/a, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Antonello Giannelli, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede dell'ANP;

### PREMESSO CHE

- il CNEL è Organo di rilievo costituzionale che ha la funzione di prestare consulenza al Parlamento, al Governo e alle Regioni, e di contribuire alla elaborazione della legislazione nelle materie economiche e sociali;
- il CNEL è Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto sociale tra le forze sociali ed esperti;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936, predispone rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, ponendone in evidenza le connessioni con le trasformazioni del sistema produttivo e formulando osservazioni e proposte in materia di lavoro, contrattazione collettiva e politiche sociali;
- l'ANP è l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti scolastici, con la finalità di una migliore qualificazione del sistema di istruzione e di formazione, impegnata in un percorso multidisciplinare che indirizzi l'azione della scuola oltre la trasmissione di conoscenze, e orienti le giovani generazioni ad operare in un contesto di transizione permanente, per esercitare in modo consapevole i diritti di cittadinanza e accedere in modo qualificato al mercato del lavoro;

- il CNEL e l'ANP hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata ad accrescere l'efficacia delle rispettive azioni, con specifico riguardo alle modalità di interconnessione fra le trasformazioni generate dalla ricerca scientifica e dalle tecnologie, al loro impatto sui sistemi produttivi, sul lavoro e sulla domanda di sostenibilità;

## **CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO**

### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

### **Art. 2 (Finalità)**

Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione fra il CNEL e l'ANP, nelle modalità che saranno stabilite dalle Parti, allo scopo di condividere le rispettive esperienze e potenziare l'efficacia dei rispettivi interventi, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni, nei seguenti ambiti: sostenibilità, sotto i profili ambientale, economico, sociale e istituzionale; scuola, come soggetto propulsivo delle comunità e dei territori nel rapporto con le Istituzioni e le Parti sociali; impresa, come soggetto portatore di valore sociale in una prospettiva di sviluppo equo e sostenibile; alternanza scuola-lavoro, come strumento formativo nel quale far coesistere l'acquisizione di conoscenze e competenze utili allo sviluppo delle prospettive lavorative, professionali e di cittadinanza.

### **Art. 3 (Modalità di attuazione)**

In esecuzione del presente Accordo CNEL ed ANP costituiranno, entro un termine congruo, un comitato tecnico composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il comitato predisporrà annualmente un programma esecutivo di attività entro il termine di un mese dall'insediamento. Il programma sarà approvato dalle due Parti, secondo i rispettivi ordinamenti e procedure.

### **Art. 4 (Risorse)**

Ciascuna delle Parti collaborerà avvalendosi delle proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari a carico delle Parti stesse.

Ove, per lo sviluppo delle attività programmate, si renda necessario l'utilizzo di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi, valuteranno congiuntamente le modalità per il loro reperimento.

**Art. 5**  
**(Durata e modifiche)**

Il presente Accordo si intende tacitamente rinnovato, salvo diverso avviso di una delle Parti contraenti da comunicarsi in forma scritta.

Le Parti possono integrarlo e/o modificarlo di comune intesa, per tener conto di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione o dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Eventuali integrazioni e modifiche saranno adottati con le stesse modalità del presente Accordo.

IL PRESIDENTE DEL CNEL

Tiziano Treu



IL PRESIDENTE DI ANP

Antonello Giannelli

